

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

per procedura negoziata per affidamento SAI di importo stimato superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato al decreto legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020

OGGETTO: Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai lavori sulla "Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione e riqualificazione della SP 08 "Paceco Castelvetro"

CUP H97H20007470002 –CIG 8770736051

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla stessa lettera d'invito, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di inerenti i "Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione e riqualificazione della SP 08 "Paceco Castelvetro", come meglio specificato nel presente disciplinare.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. ____ del _____ ed avverrà con procedura negoziata, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, nel prosieguo "L. 120/2020"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1").

CUP H97H20007470002 - CIG: 8770736051;

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare, sono i seguenti:

CATEGORIA	DESTINAZIONE E FUNZIONALE	Importo intervento in €	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO del servizio
Strutture	Strutture, opere infrastrutturate	318.124,05	S.04	0,90	ex IX/b	52.802,84

	ali puntuali - Consolidamento pendii, opere di fondazione ed opere connesse					
Infrastrutture per la mobilità	Interventi di manutenzione e su viabilità ordinaria	2.181.875,89	V.01	0,40	ex VI/a	77.611,22
Totale		2.500.000,00				130.414,06
Costo delle indagini						16.581,00
Totale importo corrispettivo del servizio						146.995,06

L'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di determinazione del corrispettivo a base di gara e nel progetto del servizio, allegati al presente documento.

- 1.1 La durata del servizio è di 45 gg per la progettazione, dalla data del contratto o di consegna del servizio e per tutta la durata dei lavori per la fase di esecuzione degli stessi.
- 1.2 L'importo a base di gara, IVA e oneri previdenziali (dovuti questi ultimi solo per il compenso professionale) esclusi è pari a € 146.995,06, diconsi (euro centoquarantaseimilanovecentonovantacinque/06).
- 1.3 L'appalto è finanziato ai sensi dell'art. 1 comma 2 e seguenti del D.I.A. n. 159 del 10/06/2020 (Regione Siciliana – Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica di concerto con Assessorato Istruzione e formazione professionale e Infrastrutture e Mobilità), fondi Legge 145/2018, art. 1, comma 883, nell'ambito del programma quinquennale 2021-2025 che riguarda, tra gli altri, interventi di manutenzione straordinaria delle strade di competenza dei Liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane.
- 1.4 Il corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto è stato determinato sulla base del Decreto Ministeriale del 17/6/2016, secondo quanto previsto dal Codice e come dettagliato nell'elaborato "Determinazione del corrispettivo a base di gara" allegato al presente disciplinare.
- 1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le modalità riportate nell'allegato disciplinare tecnico prestazionale e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
- 1.6 La documentazione di gara comprende:
 - Il presente Disciplinare di gara/lettera di invito
 - Disciplinare di incarico/Capitolato tecnico prestazionale
 - Progetto del servizio e relazione tecnica illustrativa con relativi allegati
 - Determinazione del corrispettivo a base di gara
 - Modello istanza di partecipazione alla gara
 - Protocollo di legalità
 - Patto di integrità

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs.50/2016, iscritti al MEPA nella categoria: Servizi Professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale:

- a) professionisti singoli, associati;
- b) le società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti;
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se ancora non costituiti purchè soddisfino tutti i requisiti compreso quello dell'iscrizione dei componenti al MEPA.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs.50/2016: *“è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti*

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per rispettiva competenza riguardo all'incarico (ingegnere, geologo, etc.) e del ruolo assegnato (ad esempio progettista, progettista strutture, progettista strade, direttore dei lavori, coordinatore, etc.).

Il concorrente deve altresì indicare il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di più ruoli purchè in possesso dei requisiti richiesti.

Ai soggetti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' altresì ammessa, essendo previste le indagini geognostiche, nel rispetto dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione di operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice in raggruppamento con soggetti di cui all'art. 46 del Codice, per quanto attiene alla quota di appalto riferita alle indagini geologiche, geotecniche, prove di laboratorio, etc., atteso che si tratta di servizi di supporto alla progettazione che non afferiscono strettamente ai servizi di ingegneria.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) essere iscritti, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, al Mercato elettronico per gli acquisti in rete da parte della Pubblica amministrazione ed abilitati al bando: **Servizi Professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale;**
- c) essere dotati di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78*).

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

- b.1. professionisti dipendenti;
- b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) **Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:**

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui

all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:

c.1 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

c.2 in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f.1) se già costituito;
- che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera- f.2) se da costituire;
- che hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii. :

- a) laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria e/o architettura o laurea equipollente rilasciata nel paese della Comunità Europea abilitante alla professione regolamentata;
- b) laurea magistrale o vecchio ordinamento in geologia o laurea equipollente rilasciata nel paese della Comunità Europea abilitante alla professione regolamentata, esclusivamente per il servizio S2;
- c) iscrizione all'albo professionale (per i professionisti singoli o associati) previsto dai vigenti ordinamenti con regolarità agli obblighi di formazione, e/o iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (per le società o consorzi); l'iscrizione all'albo professionale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, è in ogni caso richiesta alla persona fisica (o persone fisiche) che sarà personalmente responsabile delle prestazioni e che sottoscriverà il progetto e tutti gli atti relativi ai servizi richiesti compreso la fase di direzione dei lavori; il nominativo e la qualificazione professionale della persona fisica (o delle persone fisiche) che eseguirà la singola prestazione devono essere indicati nella documentazione amministrativa;
- d) i professionisti singoli od associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, le società di professionisti, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei Gruppi di Interesse Economico, devono possedere i requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
- e) per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto n. 263/2016, è condizione di partecipazione alla gara la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato in ingegneria attinente alla tipologia dei servizi da prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza; i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti;
- f) abilitazione professionale per lo svolgimento di incarico di coordinatore della Sicurezza, e aggiornamento in corso di validità, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – cantieri temporanei e mobili, per la persona fisica che svolgerà e sarà responsabile della prestazione di Coordinatore;

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

- l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, di servizi attinenti all' Ingegneria ed all' Architettura, di cui all'art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria non inferiore **a una volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie ("ID-Opere" S.04 ex IX/b per tutti i servizi e V.01 ex VI/a);

Questi requisiti, in caso di raggruppamento o consorzi stabili tra professionisti possono essere dimostrati cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti

Per la definizione dei servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvv) del Codice, si rimanda alle precisazioni di cui ai paragrafi 2.2.2.2., 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 delle Linee Guida n.1.

In particolare per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (gradi di complessità maggiore qualificano il grado anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera).

Il requisito di capacità tecnica professionale deve fare riferimento a contratti regolarmente eseguiti (art. 58 comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa che gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati.

Non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo prestazione
<i>Strutture, opere infrastrutturali puntuali - Consolidamento pendii, opere di fondazione ed opere connesse</i>	<i>Ex IX/b</i>	<i>318.124,05</i>	<i>52.802,84</i>
<i>Infrastrutture per la mobilità - Interventi di manutenzione ordinaria nella viabilità</i>	<i>Ex VI a</i>	<i>2.181.875,89</i>	<i>77.611,22</i>

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:

- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

➤ **Si precisa e stabilisce che:**

- I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
- Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
- I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
- Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

- Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”*.
- Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziale o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

5.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, devono obbligatoriamente acquisire il "PASSOE", di cui all'articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo nella documentazione amministrativa del successivo punto 10.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

5.2 PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1.7 è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante.

Non è richiesta effettuazione obbligatoria di sopralluogo.

5.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento esclusivamente nella piattaforma mepa, sezione comunicazioni, entro e non oltre il giorno _____, ore _____.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno _____ giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul portale mepa.

5.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica, nella piattaforma del MEPA.

Tutta la documentazione deve essere inviata in formato pdf e sottoscritta con firma digitale certificata, compreso le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in formato digitale, con la sottoscrizione del dichiarante [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli messi a disposizione nella piattaforma dalla stazione appaltante che il concorrente è tenuto a completare e ove necessario ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche connesse alle disposizioni del presente disciplinare di gara.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, come da indicazioni al punto 5.8 del presente disciplinare.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

5.5 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, con trasmissione a mezzo portale mepa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate a mezzo PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice.

5.6 SUBAPPALTI

Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'articolo 31, comma 8 del Codice. In particolare, "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.". L'eventuale richiesta di subappalto deve riferire a quelle, tra le attività elencate dalla norma, che rientrano tra quelle oggetto dell'affidamento.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

5.7 AVVALIMENTO

In attuazione al disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i titoli di studio e professionali il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5.8 ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg dal termine indicato nel disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

5.9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di CINQUE giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020, per gli affidamenti di SAI di importo stimato inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice avviati prima del 31/12/2021, considerata la tipologia dell'appalto si richiede che l'offerta dei concorrenti alla procedura di affidamento, per la direzione dei lavori, cioè per il servizio diverso da quelli previsti dall'articolo 93, comma 10 del codice (diversi da progettazione, piano di sicurezza, supporto al RUP), deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari ad euro _____ (euro _____) e costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. in contanti, con versamento presso _____;
3. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
4. leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per anni due dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla "garanzia definitiva" di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, tale obbligo non si applica alle *"microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."*

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell'articolo 93 del Codice alle condizioni ivi previste.

Per le prestazioni escluse dall'applicazione dell'articolo 93, comma 10 del Codice trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 103 del Codice.

7. VERSAMENTO ALL'ANAC e ATTIVAZIONE PASSOE

Il Versamento all'ANAC non è dovuto, in quanto l'importo stimato del servizio in affidamento è inferiore a 150.000 euro.

L'operatore economico singolo o associato che intende partecipare alla gara, al fine di consentire

all'Amministrazione di effettuare i controlli necessari, dovrà presentare il documento attestante l'attribuzione del PassOE rilasciato dall'ANAC in sede di registrazione.

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In osservanza all'articolo 157 comma 2 e all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in vigore della Legge 120/2020, stante che l'importo della prestazione è compreso tra € 75.000 e la soglia comunitaria, si prevede l'aggiudicazione dell'appalto mediante affidamento con procedura negoziata, a mezzo richiesta di offerta (RDO) su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con invito a cinque operatori economici iscritti nella piattaforma, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati a seguito di apposita indagine di mercato.

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 lettera b) del Codice, come confermato dall'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020.

Le offerte proposte dai concorrenti saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice da nominare ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice), con il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.b) del Codice e di quanto previsto dai documenti Linee Guida Anac n. 1 e n.2.

Alla componente prestazionale ed al profilo economico dell'offerta è stata assegnata, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire, la seguente importanza relativa:

TIPOLOGIA DI OFFERTA	PESO COMPLESSIVO ATTRIBUITO
A- OFFERTA TECNICA	80/100
B- OFFERTA ECONOMICA	20/100

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Sono stati individuati sei criteri generali in base ai quali valutare le offerte, a ciascuno dei quali è stato attribuito un peso: la somma dei pesi è pari a 100.

Criteri e pesi sono i seguenti:

	CRITERI	PESI		SUB-CRITERI	SUB-PESI
	A- PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi identici o qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	15	A1.1	Rispondenza e analogia dei servizi a quello oggetto della prestazione e agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico	7
			A1.2	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera	8
	B- CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
	PROGETTAZIONE				
B1	Qualità di esecuzione del servizio di progettazione	15	B1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	7
			B1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	5

				anche con riferimento alla articolazione temporale delle varie fasi	
			B1.3	Rispondenza alle esigenze dell'utenza finale ed al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative	3
B2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	20	B2.1	Coerenza con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse prettamente specialistiche per i singoli aspetti della progettazione	10
			B2.2	Adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe in materia di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade e/o opere di sostegno in campo stradale	10
DIREZIONE DEI LAVORI					
B3	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	15	B3.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'Ufficio di direzione dei lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	9
			B3.2	Efficacia delle attività di controllo del cantiere anche in tema di sicurezza	6
B4	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	15	B4.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione	7
			B4.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto	8
PREZZO					
C	Ribasso percentuale unico sul prezzo complessivo posto a base di gara	20	Nessun sotto-criterio		

8.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata secondo i principi di cui al documento Linee Guida n. 2 Anac, applicando il metodo aggregativo - compensatore ed utilizzando la seguente formula:

$$V(o) = \sum [P(i) * C(o)_i] \text{ dove:}$$

V(o)	indica il valore complessivo dell'offerta (o)
n	indica il numero totale degli elementi di valutazione
P(i)	indica il peso attribuito all'elemento di valutazione (i)
C(o) _i	indica il coefficiente di prestazione dell'offerta (o), variabile fra 0 ed 1, rispetto all'elemento di valutazione (i)
Σ	è simbolo di sommatoria

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, propri dell'offerta tecnica, la Commissione valuterà le offerte in una o più sedute riservate.

Ciascun Commissario, per ciascuno degli undici sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, per ciascuna offerta, esprimerà discrezionalmente un coefficiente variabile fra 0 ed 1, secondo la seguente graduazione, con utilizzo di valori intermedi ai coefficienti individuati, rispondenti ad un giudizio qualitativo intermedio ai valori elencati:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	0,81 ÷ 1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,61 ÷ 0,80	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,41 ÷ 0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,21 ÷ 0,40	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,01 ÷ 0,20	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascun elemento di valutazione, per ciascuna offerta, si procederà ad una operazione di normalizzazione, assegnando un coefficiente C(o)_i pari ad 1 alla media più alta e coefficienti in proporzione lineare alle altre medie. Ad esempio, la valutazione di un elemento per tre concorrenti in gara:

ELEMENTO	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	COEFFICIENTE NORMALIZZATO	PESO	PUNTEGGIO
CONCORRENTE 1	0,6	1	0,9	0,833	0,961	20	19,22
CONCORRENTE 2	0,2	0,4	0,6	0,400	0,461		9,22
CONCORRENTE 3	0,7	0,9	1	0,867	1		20

I coefficienti C(o)_i e relative medie, verranno approssimati alla terza cifra decimale: si approssimerà per arrotondamento la quinta cifra significativa dei numeri ottenuti:

- per difetto se la sesta cifra significativa assume un valore inferiore a 5 (esempio: 12,1234 diventerà 12,123);
- per eccesso se la sesta cifra significativa assume un valore pari a 5 o superiore (12,3455 diventerà 12,346; 12,6789 diventerà 12,679).

8.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento PREZZO verrà utilizzato il metodo bilineare con le seguenti formule:

per $R_i \leq R$ soglia $C(o) \text{ prezzo} = X * R_i / R \text{ soglia}$

per $R_i > R$ soglia $C(o) \text{ prezzo} = X + (1 - X) * [(R_i - R \text{ soglia}) / (R \text{ max} - R \text{ soglia})]$

dove:

- R_i è il ribasso offerto dal concorrente iesimo.
- R soglia è la media aritmetica dei ribassi offerti
- R max è il maggior ribasso offerto
- X è un coefficiente pari a 0,90

Essendo stati precisati i criteri e le modalità di valutazione delle offerte, vengono soddisfatti i principi di parità di condizioni, trasparenza, non discriminazione e tutela della concorrenza: i concorrenti dispongono pertanto di idonee ed esaurienti indicazioni per la predisposizione di offerte efficaci, e la Commissione di valutazione potrà esprimere il proprio giudizio su di esse senza alcuna necessità e possibilità di introdurre elementi di specificazione, integrazione od adattamento.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico digitale contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo pec attraverso il portale mepa, entro le ore _____ del giorno _____.
Si fa presente che il termine di scadenza è tassativo.

Ogni eventuale interruzione o rallentamento del sistema, che possa compromettere la partecipazione rimane a rischio e pericolo del concorrente. L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il non ricevimento di eventuali richieste di chiarimento e delle offerte, o per il ricevimento di offerte complete o file danneggiati, non leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, etc.

La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale e a livello di software rimane a completo carico del concorrente.

Si fa presente sin d'ora che non saranno prese in considerazione eventuali richieste di apertura dei termini di gara proroghe e accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

La documentazione da presentare deve essere prodotta nel portale separatamente nelle relative sezioni riguardanti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Si precisa che la mancata corretta separazione della documentazione nelle relative sezioni, nonché la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara**.

10. SEZIONE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella sezione relativa alla documentazione amministrativa va inserita la richiesta di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

a) Domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente e allegata scansione in pdf del documento di identità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

- a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;

b) DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche;

- c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- d) indicazione del professionista (*un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato*) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
- e) **nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi dell'articolo 48 del Codice:**

e.1) **se già formalmente costituiti:** copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell'atto costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

e.2) **se non ancora costituiti:** dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;

e.3) **in ogni caso**, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale [**possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione**] e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

e.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato **da meno di cinque anni all'esercizio della professione** e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del D.M. 263/2016 art. 4 comma 1, "*i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti*";

- f) limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice e dell'articolo 12 della Legge 81/2017:

f.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio [**mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)**];

f.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);

f.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

f.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;

- g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5 quinquies, del Codice, con la quale si

rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- h)** limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- h.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - h.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - h.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
- i)** in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- i.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
 - i.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;
 - i.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- [Art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.]*
- l)** PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- m)** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente se con la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
- 1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia

sulla determinazione della propria offerta.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

n) a pena di esclusione, gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento devono presentare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 6, con allegata la dichiarazione, di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, non richiesta qualora si tratti di concorrente rientrante nelle categorie delle micro, piccole e medie imprese e nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del Codice, va allegata idonea documentazione;

o) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equi valente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

[Oppure]

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Poiché viene presentato il DGUE, le precedenti dichiarazioni inerenti all'**assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché al **possesso dei criteri di selezione**, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il DGUE stesso, disponibile nella documentazione di gara in formato elettronico, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante nella successiva fase di controllo per l'aggiudicazione verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni per il primo classificato e ove necessario anche per il secondo, e si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione sugli altri concorrenti.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato come segue:

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative.**
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il **DGUE** dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, o all'articolo 12 della Legge 81/2017, il **DGUE** dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio **DGUE**.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

Nella sezione della piattaforma relativa all'“Offerta Tecnica”, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto alla successiva sezione 13 “Procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti che riguardano i due criteri di cui alla tabella precedente:

A1- PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA.

Questo criterio riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente desunti da **massimo tre servizi svolti negli ultimi 10 (dieci) anni** relativi a interventi ritenuti significativi dal concorrente della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi corrispondenti ovvero qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, illustrati con relazione, documentazione grafica, possibilmente fotografica o di foto – rendering, che il concorrente ritenga significativo, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali.

La documentazione da presentare per ciascun servizio svolto, con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – **massimo 3 (tre) servizi illustranti le sue capacità professionali** - è costituita da schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6] con carattere Times New Roman, di dimensione 12, interlinea 1,5 righe, margini 2 cm minimo per ciascun bordo alto, basso, destro e sinistro; i servizi vanno scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita al Capo I del presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; **la documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.**

Il mancato adempimento per la specifica classe e categoria, come sopra indicato, comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione e l'assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-criterio;

In particolare si illustrano le valutazioni che si effettueranno per ogni singolo sub-criterio:

A1.1- Verrà valutato il **grado di analogia** delle prestazioni eseguite con quelle dell'intervento oggetto dell'appalto (risanamento struttura stradale con opere di consolidamento di pendii e di fondazione) con particolare riferimento anche alle categorie di opere su cui si interviene (viabilità), alla consistenza (dimensioni, tipologia strutturale, etc.) alla zona sismica di appartenenza, al contenuto tecnologico. Verranno date valutazioni migliori ai progetti recanti maggior grado di analogia ed affinità col presente appalto.

A1.2- Verrà valutato il grado di affinamento della proposta tecnico –professionale inerente al servizio, il grado di approfondimento delle analisi conoscitive per raggiungere **l’ottimizzazione del costo di gestione della manutenzione e della durata di vita utile** attribuendo valutazione migliore ai servizi recanti approfondimenti e affinamenti che consentono il raggiungimento degli obiettivi anzi citati.

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

Con riferimento al suddetto criterio il concorrente illustra la propria proposta sviluppata mediante una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) cartelle numerate, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub-criteri di cui nella precedente tabella, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.

Con riferimento alla qualità di esecuzione del servizio la relazione deve contenere:

- *descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell’incarico, anche con riferimento al crono programma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (B1.1 e B1.2);*
- *descrizione delle azioni e delle soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli, correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (B1.3);*

Con riferimento al criterio di adeguatezza della struttura organizzativa e coerenza con la concezione progettuale, la relazione deve contenere:

- *organigramma del gruppo di lavoro (B2.1)*
- *descrizione della struttura tecnica organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione all’Albo, nel rispetto della composizione minima dettata dai requisiti professionali previsti, ove le relative figure non coincidano (B2.1);*
- *descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale, percorso di studi e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto (B2.2)*

Con riferimento al criterio di “efficacia delle modalità di esecuzione del servizio in fase di direzione dei lavori, la relazione deve contenere:

- *descrizione dell’organizzazione dell’ufficio di direzione dei lavori e delle modalità di esecuzione del servizio (B3.1);*
- *descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere (B3.2).*

Infine, con riferimento al criterio di adeguatezza della struttura tecnico organizzativa in fase di direzione dei lavori, la relazione deve contenere:

- *organigramma del gruppo di lavoro (B4.1);*
- *descrizione della struttura tecnica organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto della composizione minima dettata dai requisiti professionali previsti, ove le relative figure non coincidano nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (B4.1);*
- *descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale con indicazione del percorso di studi e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali (B4.2).*

Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto prima indicato. Ai fini del calcolo della pagine, non si tiene conto di eventuali testate o di indici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, con riferimento alla tipologia di incarico, come riportati nei sub-criteri di valutazione, devono consentire di potere effettuare le valutazioni seguenti:

B1 - Qualità di esecuzione del servizio di progettazione da svolgere

B1.1 - Verrà valutata la capacità di sintesi, concretezza ed esaustività dei contenuti descrittivi dell'intervento e della metodologia di approccio, la leggibilità e la capacità rappresentativa degli eventuali elaborati grafici, degli schemi e tabelle riassuntive dei dati tecnici e qualitativi dell'intervento.

B1.2 - Verrà valutata la programmazione delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento all'articolazione delle varie fasi, che comprendono anche l'analisi e le indagini preliminari conoscitive, con particolare riferimento all'obbligo di rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento.

B1.3 - Verrà valutata l'analisi del contesto territoriale e ambientale e le soluzioni e proposte migliorative per evitare interferenze e danni alla popolazione, al territorio e all'ambiente.

B2 - Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale.

Questo criterio riguarda l'illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all'organizzazione dell'attività ai fini della redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico oggetto dell'appalto.

B2.1 - Verrà valutata la coerenza della composizione del gruppo di lavoro con la concezione progettuale in relazione anche all'eventuale presenza di professionalità specialistiche per i singoli aspetti della progettazione, desunte dall'elenco di professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti dell'attività professionale, con l'indicazione della posizione all'interno della struttura dell'offerente;

B2.2 - Verrà valutata l'adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione didattica e curricolare, alle principali esperienze analoghe o coincidenti all'oggetto del contratto nell'ambito della progettazione, riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di strade;

B3 - Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di direzione dei lavori

B3.1 - Verrà valutata la precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione dei lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio, sulla base delle soluzioni proposte;

B3.2 - Verrà valutata l'efficienza delle attività di controllo e sicurezza in cantiere tenuto conto delle particolarità del sito e della struttura;

B4 - Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa

B4.1 Verrà valutata l'adeguatezza e la consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio di direzione dei lavori in relazione anche all'eventuale presenza di professionalità specialistiche per i singoli aspetti della direzione dei lavori, desunte dall'elenco di professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti dell'attività professionale, con l'indicazione della posizione all'interno della struttura dell'offerente, nonché delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento delle attività relative alla direzione dei lavori;

B4.2 - Verrà valutata l'adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione didattica e curricolare, alle principali esperienze analoghe o coincidenti all'oggetto del contratto nell'ambito della direzione dei lavori, riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di strade;

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che

pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (*nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice*) ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (*si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

12. CONTENUTO DELLA “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella sezione della piattaforma relativa a – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere formulata l'offerta economica, compilando i relativi campi della piattaforma, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto che presiede la gara, ovvero il RUP nella qualità di punto ordinante, il giorno indicato nella lettera d'invito per l'apertura della sezione contenente la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta procede:

- a) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine indicato al punto 5.8 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- b) a verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al paragrafo 10, lettera g) del presente disciplinare, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima

in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

13.2 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA E ALL'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta "B - Offerta tecnico-organizzativa", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 8 e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, individuati dalla stazione appaltante tra i suoi dipendenti di categoria D con comprovata esperienza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" il provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trapani, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.